

Federazione Italiana di Atletica Leggera

Statuto Federale

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 – Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1898, è formata da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi della normativa vigente che senza scopo di lucro praticano in Italia l'atletica leggera, ispirandosi al principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. La pratica dell'atletica leggera è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e di quello statale applicabili in materia.
2. La FIDAL promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell'atletica leggera in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF).
3. L'attività federale è articolata nei settori promozionale, giovanile e assoluta e nelle seguenti categorie: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Amatori, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master. I limiti di età di ciascuna categoria sono disciplinati nel Regolamento Organico. Tutte le manifestazioni di atletica leggera organizzate previa autorizzazione della Federazione sono disciplinate dai regolamenti emanati dalla stessa a livello centrale e/o territoriale.
4. La FIDAL promuove, inoltre, attività ludiche, ricreative e agonistico-promozionali di atletica leggera, di formazione sportiva e d'aggiornamento tecnico, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con le Forze Armate e Corpi Equiparati, con gli Enti Locali, con gli Enti di Promozione Sportiva e con altre Istituzioni, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ognuno.
5. La FIDAL, con adesione incondizionata al regolamento antidoping emanato dal CONI, attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
6. La FIDAL esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli Organi centrali e Periferici, individuati nel presente Statuto.
7. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIDAL può altresì:
 - a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
 - c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
 - e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art. 2 – Rapporti nazionali e internazionali

1. La FIDAL è fornita di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI. Ha sede legale in Roma. E' associazione di diritto privato a durata illimitata, ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 242/99, e successive modificazioni, ed è l'unica riconosciuta a disciplinare l'attività di atletica leggera in Italia.
2. La FIDAL è affiliata alla IAAF della quale riconosce, accetta ed applica lo Statuto ed i regolamenti in quanto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, ne è ufficialmente riconosciuta quale unica rappresentante per l'Italia in campo nazionale ed internazionale per lo svolgimento di manifestazioni di atletica leggera.

3. I componenti italiani eletti nel Consiglio della IAAF (International Association Athletic Federation) sono membri di diritto del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 5 comma 10 dello Statuto IAAF.
4. Sono altresì membri di diritto del Consiglio Federale i componenti italiani eletti nel Consiglio della EAA (European Athletic Association).
5. La FIDAL recepisce le direttive dell'Unione Europea in materia di sport ed attua, se di reciproco interesse, progetti di attività in partnership.

Art. 3 - Le società, associazioni e organi sportivi

1. Per far parte della FIDAL le società, le associazioni e i gruppi sportivi scolastici, costituiti nelle forme previste dalla normativa vigente, senza scopo di lucro, che - di seguito - verranno indicati come "società", dotati di sede legale nel territorio italiano, devono presentare domanda di affiliazione, in conformità alle modalità stabilite dal Regolamento Organico e dalla vigente legislazione in materia.
Le associazioni e le società regolarmente affiliate devono prevedere nei loro statuti l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione.
Accettano - altresì - di esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, perseguendo l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità organizzativa e delle risorse umane che in essa operano, al fine di assicurare ai giovani atleti sia una formazione educativa complementare alla formazione sportiva sia opportunità di aggregazione sociale e di promozione umana.
Nel caso di formazione di rappresentative provinciali, regionali o nazionali, le società dovranno porre a disposizione della FIDAL gli atleti convocati.
2. Le società di cui al 1° comma sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o per delega, dal Consiglio Federale e devono essere rette da statuto redatto sulla base delle norme vigenti da sottoporre all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto.
I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 31-3-2000 n. 78 e dell'art. 29 dello Statuto CONI, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, fatte salve le apposite convenzioni con il CONI e l'approvazione dei regolamenti attuativi.
La partecipazione degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società sportive militari a manifestazioni, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dei competenti uffici federali, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria
3. Le società cessano di appartenere alla FIDAL nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario, o a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria che ne disponga la cessazione di attività;
 - c) per inattività nel corso di due anni sportivi federali consecutivi con le modalità contenute nel Regolamento Organico;
 - d) per esclusione a seguito di accertate violazioni da parte degli Organi di Giustizia e con provvedimento passato in giudicato;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale dovuta a determinazione unilaterale o a provvedimento del Consiglio Federale a seguito di morosità nel pagamento della quota di riaffiliazione, di tesseramento e tasse federali;
 - f) per revoca o diniego dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che avevano portato all'affiliazione. Avverso il provvedimento del Consiglio Federale, gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto CONI.
4. La cessazione di appartenenza alla FIDAL comporta a carico delle società la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione e dei suoi Organi Periferici.
5. In ogni caso la cessazione non esime la società dal versamento di ogni eventuale debitoria nei confronti della FIDAL, di altre società e di quanti abbiano fornito beni e servizi per l'attività svolta.
6. In deroga al regime giuridico vigente in materia di responsabilità per mancato adempimento delle obbligazioni, per le società di capitali, i componenti del Consiglio Direttivo in carica all'atto della cessazione sono tenuti in via personale e solidale all'adempimento di quanto innanzi, soggetti alle procedure esecutive previste in materia dalla vigente legislazione e passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle norme federali vigenti.

7. Le società hanno il dovere di osservare le disposizioni di carattere normativo contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico, nei Regolamenti federali e nelle deliberazioni dei competenti Organi federali.

Art. 4 – Diritti delle società

Le società hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare a qualsiasi attività organizzata e praticata dalla Federazione in base ai regolamenti specifici ricorrendo al tesseramento degli atleti italiani e stranieri nonché, all'attività di carattere internazionale secondo le norme federali;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIDAL e dal CONI;
- d) di organizzare manifestazioni di atletica leggera secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti.

Art. 5 - Rinnovo dell'affiliazione

Le società devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti nel Regolamento Organico.

Art. 6 - Associati e tesserati

1. Sono soci quali affiliati della FIDAL le società sportive. Alle stesse, con le modalità previste nel presente Statuto, è attribuito il diritto di voto nelle Assemblee.
2. Fanno parte della FIDAL, previo tesseramento, le seguenti persone:
 - a) Gli agenti degli atleti.
La qualifica di agente degli atleti, viene conferita dal Consiglio Federale previa valutazione dei titoli individuali secondo limiti e modalità stabiliti nel Regolamento Organico.
 - b) Gli associati degli affiliati.
Si intendono per tali i componenti delle società secondo quanto disciplinato dalla legislazione statale vigente e dai singoli statuti societari.
 - c) Gli atleti.
Sono atleti i tesserati di qualsiasi categoria prevista al comma 3 dell'art. 1 del presente Statuto Federale.
 - d) I collaboratori parasanitari.
Vengono tesserati in questo ruolo coloro che, forniti di titoli, rilasciati da autorità istituzionali, operano nell'attività sanitaria.
 - e) I dirigenti federali.
Si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.
 - f) I dirigenti sociali.
In sede di affiliazione o di riaffiliazione, le società cureranno di fornire indicazione dei nominativi dei soci e di eventuali cariche dagli stessi ricoperte nelle strutture organizzative operanti.
 - g) I giudici di gara
I giudici di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dallo specifico regolamento, senza vincolo di subordinazione e con competenza tecnica esclusiva, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di atletica leggera per assicurarne la regolarità.
I giudici di gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Gruppo Giudici Gare. Lo stesso provvede al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei giudici. Il tesseramento ha validità per un anno.
 - h) I medici.
I medici laureati in medicina che svolgono attività professionale in favore di società affiliate o di Organi Federali. Il tesseramento ha validità per un anno.
 - i) I tecnici.
Compete al tecnico di atletica leggera la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti. I tecnici, qualificati in livelli e ruoli, previsti in sede di Regolamento Organico, operano in ambito sociale e federale.
3. Il tesseramento per un affiliato può considerarsi operativo ai fini federali solo a seguito dell'accettazione delle domanda di affiliazione o di riaffiliazione delle società di appartenenza.
Il tesseramento dei dirigenti federali è operativo all'atto dell'elezione o della nomina.
Il tesseramento dei tecnici, dei medici e del personale parasanitario, ove non presenti nella domanda di affiliazione di una società, potrà aver luogo a seguito di loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

La qualifica di agente degli atleti, così come definita dalla normativa IAAF e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività vengono deliberate dal Consiglio Federale, previa valutazione degli adempimenti previsti nel Regolamento Organico e successiva iscrizione nell'apposito Albo. L'iscrizione all'albo ha validità un anno.

Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti sociali, degli associati e degli affiliati decorre dall'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione, mentre per i giudici di gara dall'inquadramento nel rispettivo ruolo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto di prendere parte a tutte le forme di attività attraverso la società o il ruolo federale di appartenenza.
2. Hanno altresì diritto di concorrere all'elezione alle cariche federali centrali o periferiche ove in possesso dei requisiti previsti.
3. I tesserati hanno il dovere di osservare le disposizioni di carattere normativo contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico, nei regolamenti federali e nelle delibere dei competenti Organi Federali.
4. I tesserati hanno – altresì - il dovere di prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. In caso di violazione i tesserati sono ineleggibili e in qualità di tesserati sono esclusi dalla Federazione.
5. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
6. I tesserati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FIDAL a livello centrale e territoriale.

Art. 8 – Tesseramento durata e cessazione

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido un anno e la durata del vincolo non può essere superiore a tre anni.
3. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di giustizia;
 - c) nei casi previsti dall'art.3, terzo comma.
4. E' inibito il tesseramento alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
5. Le tessere federali sono di tre tipi:
 - a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
 - b) la tessera socio, che è rilasciata a tutti i soci degli affiliati;
 - c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.

Art. 9 – Sanzioni

Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIDAL sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali; gli affiliati ed i tesserati, inoltre, possono essere passibili anche di altre sanzioni riportate negli appositi regolamenti. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Organi Federali

1. Sono Organi federali centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Consiglio Federale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

- f) la Conferenza dei Presidenti Regionali;
- 2. Sono Organi Federali Periferici Regionali
 - a) l'Assemblea Regionale
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Consiglio di Presidenza Regionale;
 - d) il Consiglio Regionale;
 - d) il Revisore dei Conti Regionale;
- 3. Sono Organi Federali Periferici provinciali :
 - a) l'Assemblea Provinciale
 - b) il Presidente del Comitato Provinciale;
 - c) il Consiglio Provinciale;
 - e) i Delegati Provinciali;
- 4 Sono Organi giurisdizionali quelli previsti all'art. 39 del presente Statuto.

Art.11 – Il Presidente Federale

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui all'art.35 comma 1 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale della Federazione in ambito nazionale ed internazionale. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea.
- 2. Il Presidente Federale:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, della Giunta Esecutiva e di ogni altro Organo federale, stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
 - c) può adottare provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica, nella prima riunione utile del Consiglio Federale, cui spetta la competenza;
 - d) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva;
 - e) concede i provvedimenti di "grazia", purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la "grazia" riferita alla radiazione occorre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;
 - f) propone ed assume iniziative per accordi di programma nazionale con il CONI, altre Federazioni, Enti Pubblici, Enti di Promozione Sportiva;
- 3. Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più Consiglieri Federali.
- 4. Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.
- 5. Il Presidente può nominare esperti che partecipano alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva.
- 6. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario.

Art. 12 – Consiglio Federale

- 1. Composizione
- 1.1 Il Consiglio Federale è composto da:
 - a) il Presidente Federale;
 - b) n° 18 Consiglieri Federali di cui 4 eletti tra i candidati consiglieri atleti e 2 eletti tra i candidati consiglieri tecnici, con le modalità di cui all'art. 35 del presente Statuto e del Regolamento Organico;
 - c) gli eventuali membri italiani eletti nel Consiglio della IAAF e della EAA.
- 1.2 I componenti di cui al comma 1 lettere a) e b) sono eletti dall'Assemblea Nazionale dagli aventi diritto.
- 1.3 Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale:
 - a) i Presidenti Regionali in carica, con rotazione annuale fino a 6 per anno, eletti dalla Conferenza dei Presidenti Regionali;
 - b) il Segretario Nazionale del GGG;
 - c) il Direttore Tecnico delle squadre nazionali;
 - d) gli esperti nominati dal Presidente;
- 1.4 Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Federale l'eventuale Presidente onorario della Federazione;
- 1.5 Elegge, nella sua prima riunione, e nel suo seno, i due Vice Presidenti. Il Vice Presidente Vicario designato tra questi dal Presidente, avrà funzioni di sostituto dello stesso.
- 1.6 Elegge, altresì, nella sua prima riunione, la Giunta Esecutiva di cui all'art. 13.

1.7 Hanno diritto di voto solo i componenti il Consiglio federale di cui al comma 1.1 del presente articolo.

2. Compiti e funzioni

Al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formula indirizzi generali sull'attività federale e sull'attività di gestione della Giunta;
- b) delibera e approva la relazione programmatica annuale e il preventivo finanziario nei termini e in conformità alle direttive del CONI, nonché le variazioni ai programmi di spesa;
- c) delibera e approva il bilancio di esercizio nei termini indicati dal CONI da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- d) delibera i regolamenti federali e le relative modifiche;
- e) ratifica le delibere della Giunta Esecutiva per le determinazioni assunte dalla stessa con i poteri del Consiglio Federale e quelle di estrema urgenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- f) nomina, allorché ne ravvisi l'esigenza, comitati per lo studio di problemi particolari;
- g) delibera gli importi delle quote e tasse federali la cui gestione è attribuita alla competenza degli Organi Territoriali;
- h) provvede per accertate o gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento federale per constatata impossibilità di funzionamento allo scioglimento dei consigli periferici, nominando in sostituzione un commissario, il quale, entro 60 giorni dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- i) è competente, in via esclusiva, per l'amnistia e l'indulto, prefissando i termini del provvedimento;
- j) predispone la relazione da sottoporre alla verifica della assemblea sulla gestione federale, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'assemblea stessa ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
- k) nomina gli organi di giustizia;
- l) delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni, società e sulle domande di affiliazione;
- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri Organi direttivi;
- o) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione dei regolamenti.
- p) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo;
- q) approva il documento previsionale dei comitati regionali, in atto composto dalla relazione programmatica e dal preventivo finanziario. Approva, inoltre, i conti consuntivi dei Comitati Regionali

3. Durata e riunioni

- a) il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto ed in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci. Il voto non è delegabile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione;
- b) salvo i casi statutariamente previsti il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico.

4. Decadenza

4.1 Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:

- a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
- b) le dimissioni contemporanee di oltre la metà dei componenti del Consiglio Federale;
- c) la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio, approvata con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto;

4.2 Nelle ipotesi di cui al 1° comma, lett. a) e c), si verifica la decadenza del Presidente Federale che, unitamente al Consiglio Federale resta in carica per la sola amministrazione ordinaria fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale. Resta in carica il Presidente per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento.

In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente Vicario o, per impedimento di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente.

Determinano, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio Federale, nonché quella del Presidente Federale e della Giunta Esecutiva, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente Vicario resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente. Determinano, infine, la decadenza dei soli Consiglieri ma non del Presidente, le dimissioni, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo non contemporanee nell'arco del quadriennio, di oltre la metà dei componenti del Consiglio Federale. In questo caso l'ordinaria amministrazione competerà al Presidente Federale, fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni.

- 4.3 La decadenza del Consiglio Federale e/o del Presidente Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
- 4.4 Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.
- 4.5 Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza, cessino dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria in ciascuna lista esistente per ciascuna componente federale, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure di cui al comma precedente dovrà essere celebrata entro 90 giorni una Assemblea Straordinaria per la ricomposizione dell'Organo.

Art. 13 – Giunta Esecutiva

1. Composizione

Il Consiglio Federale nella sua prima riunione elegge, nel suo seno, i due Vice Presidenti e la Giunta Esecutiva. La composizione della stessa è la seguente:

- Presidente Federale;
- n° 2 Vice Presidenti;
- n° 4 consiglieri /dirigenti
- n. 1 consigliere /atleta
- n. 1 consigliere/ tecnico

Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva i componenti italiani eletti nel Consiglio della IAAF.

2. Compiti

- a) cura l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale;
 - b) è competente altresì per lo svolgimento delle attività correnti;
 - c) predispone il progetto del documento previsionale, in atto composto dalla relazione programmatica e dal preventivo finanziario e le relative variazioni; delibera le variazioni di stanziamento ai progetti.
 - d) adotta deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio Federale, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione;
 - e) delibera il piano economico finanziario dei programmi e progetti approvati dal Consiglio Federale;
 - f) definisce le modalità di raduni, riunioni, convegni e manifestazioni sportive per i quali il Consiglio Federale ha approvato il piano programmatico;
 - g) definisce le tipologie per l'indizione di gare e/o trattative;
 - h) amministra i fondi che sono a disposizione della FIDAL, secondo le indicazioni del Consiglio Federale;
 - i) esercita il controllo di gestione e degli obiettivi con riferimento alla relazione di programma approvata dal Consiglio Federale, informando periodicamente lo stesso;
3. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
 4. E' facoltà del Presidente di invitare alle riunioni della Giunta Esecutiva il Segretario Nazionale del GGG, il Direttore Tecnico delle squadre nazionali, i responsabili degli Uffici Federali.
 5. Per la decadenza della Giunta Esecutiva si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 12 del presente Statuto

14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti all'Assemblea Nazionale.

Il CONI nomina, in aggiunta ai membri eletti, due effettivi ed uno supplente.
Tutti i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione economico- finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il documento previsionale e il bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione della FIDAL, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed alla Assemblea Nazionale. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - b) redigere la relazione al documento revisionale e alle relative variazioni e al bilancio di esercizio;
 - c) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Federali previa comunicazione al Presidente.
4. I Revisori effettivi assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della FIDAL su invito formale della Segreteria Federale.
5. Il Collegio è tenuto, ogni anno, a presentare alla FIDAL una dettagliata relazione sull'andamento finanziario, che è parte integrante del conto consuntivo.
6. L'elezione dei Revisori dei Conti avviene tra liste di candidati posti in ordine alfabetico. Possono essere espressi massimo n° 3 preferenze.
I 3 candidati che ottengono il maggior numero di preferenze assumono la carica di Revisore effettivo, gli altri quella di Revisore supplente.
In caso di parità di voti si procede in ordine di età.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea nella persona che ha ottenuto il maggior numero di suffragi.
In caso di assenza del Presidente, questo viene sostituito dal membro effettivo con maggiore anzianità di carica.
7. In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta, sino alla successiva Assemblea, dal revisore più anziano. Ove con i Revisori supplenti non si arrivi a completare il Collegio, deve essere convocata una Assemblea per l'integrazione dello stesso.
8. A livello territoriale le funzioni esplicitate dal Collegio Nazionale sono esercitate dal Revisore Regionale, iscritto all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al registro dei Revisori Contabili. al registro, nominato dal Consiglio Regionale.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore dei Conti, a livello territoriale, non decadono in caso di decadenza degli Organi Centrali e Periferici.
10. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono, oltre che per le motivazioni di cui al comma 7°, anche in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o, infine, in caso di cancellazione o sospensione dall'albo o dal registro.

Art. 15 – Segreteria Federale

1. La FIDAL si avvale di una Segreteria Federale, retta dal Segretario Federale.
2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto d'impiego. Il Segretario Federale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva, di comitati e commissioni e ne cura la redazione dei verbali.
3. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, amministrativi e tecnico-sportivi, eletti o nominati dalla FIDAL.
4. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria Federale e la gestione del personale operante nella Federazione.

Art. 16 – Commissioni

Il Consiglio Federale, in attuazione delle norme statutarie, può istituire commissioni per un più efficiente sviluppo delle attività federali, stabilendone la durata e la composizione.

Art. 17 – Conferenza dei Presidenti

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti, composta da tutti i Presidenti Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano o da loro delegati aventi il compito di coordinare le attività attribuite agli Organi Territoriali, con particolare riferimento a:
 - Promozione dell'attività giovanile e scolastica;
 - Organizzazione di manifestazioni nazionali e regionali;
 - Formazione dei "quadri" dirigenziali regionali e provinciali;
 - Formazione dei "quadri" tecnici regionali e provinciali;
 - Organizzazione di servizi per le società;
 - Rapporti con le varie realtà istituzionali e private presenti sul territorio;
2. La Conferenza dei Presidenti Regionali opera in collegamento ed armonia con gli Organi Centrali ed esprime pareri sulle materie delegate agli Organi Territoriali.
3. Compiti e modalità di funzionamento saranno definiti nel Regolamento Organico.

TITOLO III ORGANI TERRITORIALI

Art. 18 – Funzioni Organi Territoriali

1. L'organizzazione territoriale federale è costituita da:
 - a) Comitati Regionali;
 - b) Comitati Provinciali;
 - c) Delegati Provinciali.
2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali, laddove costituiti, rappresentano la FIDAL nell'ambito delle competenze stabilite dalle norme federali; cooperano con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; applicano le direttive emanate dal Consiglio Federale definendo metodo, verifiche ed obiettivi, tenendo conto delle esigenze locali e del movimento regionale; promuovono e curano i rapporti con il CONI, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro Organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei Rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dell'atletica leggera, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva. Per il coordinamento delle attività è istituita la Conferenza dei Presidenti Regionali.
3. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni delle norme in vigore da parte degli Organi Periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il Consiglio Federale ne delibera il Commissariamento.

Art. 19 - Comitati Regionali

1. Sono costituiti Comitati Regionali in tutte le Regioni, se presenti almeno 4 società aventi diritto a voto.
2. I Comitati Regionali sono Organi della FIDAL che svolgono le loro attività nell'ambito regionale. Hanno il compito di applicare in sede regionale lo Statuto, i Regolamenti federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali. Hanno, nei limiti delle competenze regionali, autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa e programmatica. A tal fine promuovono e predispongono programmi di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione.
3. Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Periferici a livello regionale.

Art. 20 - I Consigli Regionali

1. I Consigli Regionali sono eletti, nel corso dell'assemblea elettiva, dai Presidenti di società o delegati degli stessi, con le modalità di cui all'art.35, per la durata del quadriennio olimpico. Essi sono costituiti dal Presidente e da un minimo di 6 ad un massimo di 18 componenti in rapporto al numero delle società affiliate con diritto di voto e con le modalità di cui all'allegato 1.
2. I Consigli Regionali nella loro prima riunione eleggono nel proprio seno due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente Vicario, designato tra questi dal Presidente, avrà funzioni di sostituto dello stesso. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri eletti. Egli partecipa, nella qualità, alle riunioni del Consiglio Regionale e ne redige i verbali.

3. Per i casi di decadenza, di assenza, impedimento, dimissioni o integrazioni di componenti il Consiglio valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per il Consiglio Federale.
4. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Alle riunioni partecipano: i Consiglieri Nazionali residenti in Regione, il Fiduciario Tecnico Regionale ed il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, per specifiche esigenze organizzati

5. Oltre alle competenze e alle funzioni previste al comma 2 dell'art.18 e al comma 2 dell'art.19, i consigli regionali hanno inoltre le seguenti attribuzioni:
 - a) amministrare le risorse finanziarie;
 - b) organizzare l'attività di competenza territoriale e quella demandata e/o delegata dal Consiglio Federale;
 - c) esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
 - d) istruire ed inoltrare agli uffici centrali federali le domande di affiliazione, gli statuti e le modifiche degli statuti delle società della regione, nonché deliberare l'accettazione delle domande di riaffiliazione delle società della regione;
 - e) adempiere a tutte le norme relative al tesseramento degli atleti;
 - f) approvare le gare di competenza e i primati regionali, compilare e tenere aggiornate le statistiche dei risultati tecnici;
 - g) nominare i delegati provinciali
 - h) diramare le norme che regolano il funzionamento e l'attività dei Comitati Provinciali;
 - i) approvare i rendiconti consuntivi dei comitati provinciali;

Art. 21 - Il Consiglio di Presidenza Regionale

1. Il Consiglio di Presidenza regionale è costituito nelle Regioni i cui Consigli regionali prevedono la presenza di almeno 10 Consiglieri.
2. E' l'Organo che cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio regionale ed è competente altresì per lo svolgimento delle ordinarie attività di organizzazione.
3. Il Consiglio di Presidenza Regionale, laddove ricorrono le condizioni stabilite nel primo comma del presente articolo, è composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede e da 3 consiglieri eletti nella prima riunione del Consiglio Regionale stesso.
4. Funge da Segretario il Segretario del Consiglio Regionale.
5. Il Consiglio di Presidenza regionale delibera validamente a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in essi incluso il Presidente o chi ne fa le veci, il cui voto è determinante in caso di parità.

Art. 22 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale rappresenta la FIDAL nel territorio di competenza nei limiti stabiliti dalle norme federali ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Federale.
2. Convoca e presiede le riunioni degli Organi territoriali; convoca, altresì, nei casi e nei termini stabiliti, l'Assemblea regionale.
3. Firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Consiglio, ogni responsabilità nei confronti degli associati, del Consiglio Federale e dei terzi. Può delegare la firma al Vice Presidente Vicario.
4. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni stabilite per il Presidente Federale di cui all'art.11 del presente Statuto, per quanto applicabili.

Art. 23 - I Comitati Provinciali e i Delegati Provinciali

1. I Comitati Provinciali sono Organi della FIDAL che esplicano la loro attività in ambito provinciale secondo le direttive del Consiglio Federale e dipendono direttamente dai rispettivi Comitati Regionali.

Essi applicano nell'ambito della Provincia i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni o provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali.

Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive nazionali e regionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale, con particolare riferimento all'attività promozionale.

2. Il Consiglio Regionale, laddove venga ravvisata una presenza di società affiliate in un numero inferiore a 3 o una carenza di attività, ovvero l'impossibilità a costituire gli organi per particolari situazioni locali, che inducono ad attuare economie di risorse finanziarie e umane, provvede alla nomina del delegato Provinciale. Le modalità e i termini sono definiti nel Regolamento Organico.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio regionale nominerà quale Delegato Provinciale il tesserato che sia dotato dei requisiti di elettorato attivo e passivo. Il Delegato resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Delegato alla fine dell'anno deve inviare una relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Regionale le opportune valutazioni.
4. Sono attribuzioni specifiche del Comitato Provinciale:
 - a) rappresentare la Federazione nell'ambito della provincia;
 - b) curare la propaganda dell'atletica nella provincia;
 - c) fare osservare nell'ambito della propria provincia le norme dello Statuto e dei regolamenti federali e di ogni altro provvedimento emanato dagli Organi federali centrali e regionali;
 - d) organizzare l'attività a livello provinciale, con particolare riferimento a quella promozionale e scolastica.
 - e) curare tutte le pratiche di segreteria relative al tesseramento e affiliazioni di competenza provinciale, con la contestuale rimessa della documentazione al rispettivo Comitato Regionale.
5. Gli atti e le deliberazioni per le elezioni degli Organi Provinciali sono sottoposti al controllo del Consiglio Regionale.

<Art. 24 - I Consigli Provinciali

1. I Consigli Provinciali, laddove sono costituiti i comitati, sono eletti dai Presidenti delle società o dai Delegati degli stessi, con le modalità di cui all'art. 35 del presente Statuto.
2. Sono costituiti dal Presidente e da un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri, in rapporto alle società affiliate aventi diritto di voto e con le modalità di cui all'allegato 2.
3. I Consigli Provinciali eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Per la durata, la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Esso delibera validamente a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in essi incluso il Presidente o chi ne fa le veci, il cui voto è determinante in caso di parità.
Alle riunioni partecipano: i Consiglieri Regionali residenti nella Provincia, il Fiduciario Tecnico Provinciale ed il Fiduciario Provinciale G.G.G. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

Art. 25 - Il Presidente Provinciale

Per le competenze e le funzioni del Presidente Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, per quanto compatibili ed applicabili.

Art. 26 - Risorse finanziarie

1. Agli Organi territoriali ai sensi dell'art. 19 è attribuita autonomia gestionale e contabile per il perseguimento dei propri compiti.
2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività degli Organi Periferici sono costituiti da:
 - a) i contributi per le spese di funzionamento e per la realizzazione dei programmi e progetti di attività assegnati dalla giunta esecutiva;
 - b) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
 - c) i proventi derivanti dalle gestioni di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi;
 - d) le entrate provenienti dalle quote di affiliazione, tesseramento, tasse federali, con le modalità stabilite dal Consiglio Federale;
 - e) contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali.
3. Presso ogni Consiglio Regionale è nominato un Revisore dei Conti con le modalità di cui all'art. 14, comma 8 del presente Statuto.
4. Nei casi in cui un Comitato Regionale non provveda alla trasmissione della documentazione finanziaria e contabile nei termini stabiliti nel regolamento di amministrazione, la Giunta Esecutiva, al

fine di evitare ritardi o danni alla federazione, nomina un commissario ad acta, scelto possibilmente tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o tra i dirigenti federali.

5. I Comitati e i Delegati provinciali dovranno, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettere al proprio Comitato regionale, per la prescritta approvazione, il proprio bilancio consuntivo. I comitati regionali dovranno trasmettere al Consiglio Federale per la prescritta approvazione i propri bilanci consuntivi entro il 31 marzo, con le modalità e i contenuti previsti dal regolamento di amministrazione federale.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Art. 27 - Validità delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali, Regionali e provinciali, ordinarie e straordinarie, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Tutte le deliberazioni devono riportare la maggioranza dei voti validi accertati come presenti all'atto della verifica poteri, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
Le elezioni alle cariche federali avvengono a maggioranza semplice. Per la carica di Presidente Federale, Regionale e Provinciale occorre la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti in assemblea.
3. Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle Assemblee Regionali o Provinciali è competente a decidere la Commissione d'Appello Federale purché, da parte degli interessati presenti, sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell'Assemblea, che dovrà essere presentato nei termini previsti dal Regolamento Organico.
4. Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità dell'Assemblea Nazionale è competente a decidere la Corte Federale, purché, da parte degli interessati presenti sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell'Assemblea, che dovrà essere presentato nei termini previsti dal Regolamento Organico.

Art. 28 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria, valida per l'elezione degli Organi Federali, è indetta alla scadenza del quadriennio olimpico e dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi.
Alla convocazione provvede il Presidente Federale a mezzo avviso spedito per raccomandata o mezzo considerato equipollente almeno 10 giorni prima dell'effettuazione. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita dai delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nelle rispettive Assemblee Regionali, sostituiti in caso di impedimento dai Rappresentanti supplenti, con le modalità previste nello Statuto.
3. L'Assemblea nazionale ordinaria :
 - a) approva la relazione della gestione federale del quadriennio concluso o del mandato, che dovrà riportare gli obiettivi contenuti nel bilancio programmatico di indirizzo approvato dall'Assemblea stessa ad inizio quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato
 - b) elegge, successivamente alla presentazione del bilancio pluriennale programmatico di indirizzo da parte del o dei candidati alla carica di Presidente :
 - b.1) il Presidente nazionale ,approvandone contestualmente il bilancio programmatico presentato;
 - b.2) il Consiglio Federale nell'ambito del quale ogni tipologia di delegati elegge i propri consiglieri di riferimento;
 - b.3) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) nomina il Presidente onorario ed i Soci d'onore;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea Nazionale ordinaria dovrà tenersi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.
5. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della Federazione;
 - b) eleggere, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) deliberare il bilancio di esercizio qualora sullo stesso vi sia stato parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o la mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI. In tal caso l'assemblea avrà luogo con la sola partecipazione delle società affiliate;

- d)** deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 5.1 Alla convocazione è competente l'Organo, di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie dallo stesso indicate.
- 5.2 E' convocata dal Presidente della Federazione su proposta di oltre la metà dei componenti il Consiglio Federale, oppure a seguito di richiesta scritta presentata da parte:
- della metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti del totale nazionale;
 - della metà più uno degli atleti aventi diritto di voto nelle Assemblee di categoria;
 - della metà più uno dei tecnici societari aventi diritto di voto nelle Assemblee di categoria.
- Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto, deve essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame delle società e dei tesserati aventi diritto al voto riuniti in seduta straordinaria.
- 5.3 L'Assemblea è indetta entro sessanta giorni dall'organo competente e celebrata nei successivi trenta.
6. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione tesseramento e tasse federali preclude il diritto delle società affiliate di partecipare all'Assemblea regionale e provinciale. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee nazionali e periferiche a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare in corso di esecuzione
7. Hanno diritto al voto i delegati eletti nelle assemblee regionali con le modalità di cui all'art. 33 del presente Statuto.
8. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, senza diritto di voto:
- il Presidente e i membri del Consiglio Federale;
 - i Revisori dei Conti;
 - i presidenti degli Organi di Giustizia Nazionale;
 - il Segretario Federale;
 - il Segretario Nazionale, la Giunta Nazionale ed i fiduciari regionali del G.G.G.;
 - i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro Rappresentanti scelti fra i componenti del Consiglio Regionale in carica;
 - i Candidati alle cariche elettive;
 - i Componenti italiani eletti nel Consiglio della IAAF e nel Consiglio della E.A.A.
- 8.1 E' facoltà del Presidente invitare altri interessati ad assistere ai lavori Assembleari.
- 8.2 Assistono altresì ai lavori il Presidente onorario e i Soci d'onore, se nominati.
9. Il Presidente, i membri del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i candidati alle cariche elettive non possono essere eletti delegati all'assemblea nazionale e non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo.
10. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale all'atto dell'indizione dell'Assemblea. La Commissione di scrutinio è eletta dall'Assemblea. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche elettive.
11. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, su decisione del Presidente dell'Assemblea. Avvengono per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei Delegati accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
12. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.
13. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, per le modalità di svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, a qualsiasi livello, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 29 – Assemblee Regionali

- L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio Regionale al termine del quadriennio olimpico per l'elezione degli organi regionali da svolgersi prima di quella nazionale, nel periodo dal trentesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea nazionale. L'assemblea regionale si suddivide in tre settori: assemblea degli affiliati, dei tecnici e degli atleti aventi diritto di voto. Detti settori potranno essere convocati contestualmente o separatamente.
- Copia dell'indizione deve essere trasmessa alla Segreteria federale.
- E' convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata o mezzo considerato equipollente almeno 20 giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmessa a tutti gli affiliati e ai tecnici e atleti aventi diritto al voto, a tutti gli effetti domiciliati presso la società di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea e i voti attribuiti agli aventi diritto al voto. Copia della convocazione, da inviarsi alla Segreteria Federale sarà pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione.
- L'Assemblea degli affiliati è costituita dai Presidenti o Delegati degli Affiliati aventi diritto di voto; quella degli Atleti dagli atleti maggiorenni in attività e regolarmente tesserati per affiliati, che abbiano

la propria sede nella regione; quella dei Tecnici dai tecnici in attività e maggiorenni regolarmente tesserati per affiliati aventi sede nella regione.

5. I Presidenti degli affiliati, oltre che i propri dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea i Presidenti di affiliati della medesima regione di appartenenza, od in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.
6. Ciascun Presidente o suo Delegato può essere portatore di una sola delega, oltre quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui risultino oltre 20 società votanti.
7. Ciascun Atleta e Tecnico, nelle assemblee regionali di categoria, può essere portatore di una sola delega.
8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i Membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti Regionali e i Consiglieri Regionali, i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun avente diritto al voto, ma possono partecipare ai lavori delle assemblee regionali senza diritto di voto.
9. La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i Candidati alle cariche elettorali.

Art. 30 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria per la categoria degli affiliati provvede all'elezione del Presidente regionale e degli altri componenti del Consiglio regionale. Ogni categoria, invece, elegge i propri delegati all'assemblea nazionale e relativi supplenti, con le modalità di cui al successivo art. 33
2. Ogni categoria dell'assemblea regionale delibererà sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Regionale Straordinaria, formata solo dagli affiliati, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede ad eleggere, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente e l'intero Consiglio Regionale o singoli membri del Consiglio venuti a mancare per qualsiasi motivo, purchè non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo.
4. Partecipano ai lavori delle Assemblee Regionali Ordinarie o Straordinarie:
 - a) il Rappresentante della FIDAL;
 - b) il Presidente ed i Componenti il Consiglio Regionale;
 - c) i Componenti degli Organi di Giustizia Regionali;
 - d) i Presidenti dei Comitati Provinciali e/o i Delegati provinciali;
 - e) il Fiduciario Regionale del G.G.G.;
 - f) il Fiduciario Tecnico Regionale;
 - g) i Candidati alle cariche elettive;
 - h) il Revisore dei Conti Regionale.

Possono assistere ed intervenire i membri del Consiglio Federale e degli Organi Centrali.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.

Art. 31 - Assemblee Provinciali

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti delle società o loro Delegati, aventi diritto al voto.
2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso per raccomandata o per altri mezzi equivalenti spedita agli affiliati almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea medesima. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Comitato Regionale ed alla Segreteria Federale.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria.
5. La partecipazione alle assemblee provinciali è retta dalle norme previste per quella regionale e nazionale dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.
6. Partecipano ai lavori dell'Assemblea:
 - a) il Presidente ed i componenti del Comitato Provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) i Membri degli Organi Federali Centrali ed i Consiglieri Regionali;
 - d) il Fiduciario Provinciale del GGG;
 - e) i Candidati alle cariche Provinciali e le persone invitate dal Presidente del Comitato Provinciale.
7. L'Assemblea Provinciale elegge, alla scadenza del quadriennio olimpico, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, il Presidente Provinciale e il Consiglio.

8. L'Assemblea Provinciale dovrà svolgersi entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea regionale e comunque dopo quella nazionale, nel termine massimo del 31 marzo.
9. I Presidenti dei Comitati Provinciali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente, né per delega

Art. 32 - Diritto di Voto

1. Hanno diritto al voto:
 - a) i Presidenti delle società affiliate con diritto di voto o i loro Delegati purché componenti il Consiglio direttivo delle stesse e regolarmente tesserati FIDAL;
 - b) gli Atleti maggiorenni in attività tesserati per un affiliato;
 - c) i Tecnici maggiorenni tesserati con una società sportiva.
2. I voti attribuiti alle società, con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4 sono rappresentati dal Presidente o suo delegato. Gli atleti e i tecnici di cui al comma 1 hanno un voto a testa ed eserciteranno il diritto di voto nelle specifiche assemblee di categoria per eleggere i loro delegati.
3. Tutte le società hanno diritto a 10 voti purché, alla data dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività, partecipando a gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione che le controlla direttamente.
4. Le società affiliate hanno, inoltre, diritto nelle assemblee regionali ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le assemblee regionali. Nelle assemblee provinciali le società hanno diritto ad un diverso numero di voti, pari al 40% di quello attribuito nelle assemblee regionali, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le assemblee regionali. Non fanno parte delle classifiche succitate gli atleti stranieri extracomunitari delle categorie juniores, promesse, seniores e master autorizzati a gareggiare in Italia a qualsiasi titolo.
5. Al termine di ciascun anno agonistico, la Segreteria Federale compilerà le graduatorie nazionali suddivise nelle relative specialità e nel modo seguente:

ATTIVITA' MASCHILE

- Per i primi 80 atleti delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
- Per i primi 150 atleti delle categorie Allievi e Cadetti;
- Per i primi 15 atleti della categoria Master di ogni fascia di età;

ATTIVITA' FEMMINILE

- Per le prime 50 atlete delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
- Per le prime 100 atlete delle categorie Allieve e Cadette;
- Per le prime 10 atlete della categoria Master di ogni fascia di età.

6. Le gare maschili e femminili, valide per la compilazione delle graduatorie sono quelle del programma tecnico nazionale ed internazionale dell'anno in corso delle seguenti categorie: Seniores, Promesse, Juniores, Allievi, Cadetti, Master maschile e femminile.
7. Per ciascuna categoria Maschile e Femminile sarà compilata una classifica di società, attribuendo al primo di ciascuna graduatoria il numero di punti corrispondenti a quello previsto per il numero dei componenti la graduatoria e via via a scalare di un punto fino ad assegnare un punto all'ultimo della graduatoria.
Ove in una graduatoria di specialità si verificassero pari merito, si procederà all'assegnazione del punteggio mediante la somma dei punti che spetterebbero ai singoli posti di classifica e la divisione del totale per il numero dei classificati pari merito, la cifra derivante sarà arrotondata, se necessario, al primo numero decimale per eccesso.
Nelle classifiche di società, qualora si verificassero pari merito, verranno classificati ex aequo tutte le società che si trovino in tale condizione.
8. In base alle classifiche previste dal comma precedente sarà assegnato alle società classificate, per ciascuna delle categorie, il seguente numero di voti:
9.
 - a) **ATTIVITA' MASCHILE**
per ciascuna delle categorie SENIORES e PROMESSE:

75 voti alle società classificate	dal 1 [^] al 15 [^] posto
50 voti alle società classificate	dal 16 [^] al 55 [^] posto
25 voti alle società classificate	dal 56 [^] al 100 [^] posto
15 voti alle società classificate	dal 101 [^] al 150 [^] posto
7 voti a tutte le altre società classificate	dal 151 [^] in poi.

- b) ATTIVITA' FEMMINILE
per ciascuna delle categorie SENIORES e PROMESSE
- | | |
|--|---|
| 75 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 15 [^] posto |
| 50 voti alle società classificate | dal 16 [^] al 35 [^] posto |
| 25 voti alle società classificate | dal 36 [^] al 70 [^] posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 71 [^] al 100 [^] posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 101 [^] in poi. |
- c) ATTIVITA' MASCHILE JUNIORES
- | | |
|--|--|
| 75 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 20 [^] posto |
| 50 voti alle società classificate | dal 21 [^] al 70 [^] posto |
| 25 voti alle società classificate | dal 71 [^] al 120 [^] posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 121 [^] al 200 [^] posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 201 [^] in poi. |
- d) ATTIVITA' FEMMINILE JUNIORES
- | | |
|--|---|
| 75 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 15 [^] posto |
| 50 voti alle società classificate | dal 16 [^] al 45 [^] posto |
| 25 voti alle società classificate | dal 46 [^] al 90 [^] posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 91 [^] al 140 [^] posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 141 [^] in poi. |
- e) ATTIVITA' MASCHILE categoria ALLIEVI
- | | |
|--|--|
| 60 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 30 [^] posto |
| 45 voti alle società classificate | dal 31 [^] al 70 [^] posto |
| 30 voti alle società classificate | dal 71 [^] al 130 [^] posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 131 [^] al 200 [^] posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 201 [^] in poi. |
- f) ATTIVITA' FEMMINILE categoria ALLIEVE
- | | |
|--|--|
| 60 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 15 [^] posto |
| 45 voti alle società classificate | dal 16 [^] al 50 [^] posto |
| 30 voti alle società classificate | dal 51 [^] al 100 [^] posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 101 [^] al 140 [^] posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 141 [^] in poi. |
- g) ATTIVITA' MASCHILE E FEMMINILE categoria CADETTI
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 50 voti alle società classificate | dal 1 [^] al 25 [^] posto |
| 30 voti alle società classificate | dal 16 [^] al 70 [^] posto |
| 20 voti alle società classificate | dal 71 [^] al 120 [^] posto |
| 10 voti alle società classificate | dal 121 [^] al 215 [^] posto |
| 7 voti alle società classificate | dal 216 [^] posto in poi. |
- h) ATTIVITA' MASCHILE categoria MASTER
- | | |
|-------------|--|
| 20 voti dal | 1 [^] al 10 [^] posto |
| 15 voti dal | 11 [^] al 30 [^] posto |
| 10 voti dal | 31 [^] al 50 [^] posto |
| 5 voti dal | 51 [^] al 100 [^] posto. |
- i) ATTIVITA' FEMMINILE categoria MASTER
- | | |
|-------------|--|
| 20 voti dal | 1 [^] al 10 [^] posto |
| 15 voti dal | 11 [^] al 30 [^] posto |

10. Per le manifestazioni agonistiche dei campionati italiani per regioni della categoria cadetti iscritti nei calendari ufficiali della Federazione, tenendo conto della attività di impegno e levatura tecnica, dalle fasi regionali sino a quelle nazionali, ad ogni regione, sia a livello maschile che femminile verranno assegnati i punti della classifica complessiva dei campionati italiani per regioni ottenuta sommando il punteggio di ogni manifestazione svolta nell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea. Alla prima regione classificata saranno attribuiti 500 punti scalando di venti in venti fino all'ultima che avrà punti 100.

11. Sulla base dei punti attribuiti alla regione verrà compilata una classifica regionale di società, maschile e femminile e, considerando i risultati conseguiti nelle manifestazioni federali previste per tutte le categorie interessate, verranno assegnati:

- Voti 25 alla società con la squadra 1[^] classificata
- Voti 20 alla società con la squadra 2[^] classificata
- Voti 15 alla società con la squadra 3[^] classificata
- Voti 10 alla società con la squadra 4[^] classificata
- Voti 8 alle società con le squadre classificate dal 5[^] al 10[^] posto
- Voti 5 a tutte le altre fino al numero dei punti attribuito alla Regione.

Qualora il numero delle società classificate sia inferiore al numero dei voti disponibili, il numero dei voti superflui sarà considerato nullo.

Alle società, inoltre sulla base della posizione in classifica dei campionati di società dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea, vengono attribuiti i seguenti voti:

- a) per ciascuno dei campionati di società assoluto e giovanile su pista, maschile e femminile:
- alla società 1 classificata voti 60
 - alle società 2[^] e 3[^] classificate voti 50
 - alle società classificate dal 4 al 10 posto voti 45
 - alle società classificate dall'11 al 20 posto voti 40
 - alle società classificate dal 21 al 40 posto voti 35
 - alle società classificate dal 41 al 60 posto voti 30
 - alle società classificate dal 61 al 70 posto voti 25
 - alle società classificate dal 71 all'80 posto voti 20
 - alle società classificate dall'81 al 100 posto voti 10
- b) Per il Campionato di Società di Corsa in Montagna, Assoluto e Giovanile, sia maschile che femminile, con riferimento all'attività svolta nella stagione precedente la celebrazione dell'assemblea saranno assegnati:
- alla società con la squadra 1[^] classificata voti 20
 - alla società con la squadra 2[^] classificata voti 15
 - alla società con la squadra 3[^] classificata voti 10
 - alla società con la squadra 4[^]/5[^] classificata voti 5
12. Gli atleti trasferiti a società militari e ministeriali concorreranno, alla formazione dei voti sia per la società militare che per la società di provenienza, nella misura del 50% per ciascuna società, per i primi tre anni dalla data di trasferimento.

TITOLO V ELEZIONI E VOTAZIONI

Art. 33 - Elezione delegati all'Assemblea nazionale

1. Ogni Regione ha diritto di eleggere :
 - a) un delegato dirigente per ogni 750 voti attribuiti alle società ;
 - b) un delegato atleta per ogni 1500 tesserati atleti maggiorenni della Regione di riferimento;
 - c) Un delegato tecnico per ogni 150 tesserati tecnici maggiorenni della Regione di riferimento;
2. Le Regioni che non dispongono dei suddetti quorum hanno comunque la possibilità di eleggere un delegato per ciascuna componente federale, che sarà colui che avrà riportato il maggior numero di voti nell'Assemblea regionale delle società e nelle assemblee dei tecnici e degli atleti.
3. Per l'elezione dei delegati effettivi e supplenti possono essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei delegati da eleggere per ciascuna componente federale.
 - Gli eventuali rimanenti voti per ciascuna componente federale verranno, in eguale misura, attribuiti ai delegati eletti; l'ulteriore rimanenza verrà assegnata ai Delegati con maggior numero di voti.
4. Sono eletti delegati effettivi coloro i quali avranno riportato il maggior numero di preferenze. Tutti gli altri candidati che avranno ottenuto voti, posti in ordine di graduatoria in base alle preferenze ottenute, sono nominati delegati supplenti.
5. Il o i delegati effettivi, impossibilitati a partecipare all'Assemblea nazionale, sono sostituiti con il delegato o i delegati supplenti in base alla graduatoria di cui al comma precedente, per ciascuna componente federale.

Art. 34 – Presentazione Candidature

1. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, sottoscritte con le modalità di cui successivi commi del presente articolo nonché le candidature a Revisori dei Conti, devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Ciascun avente diritto a voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente.
2. La dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente Federale e a consigliere federale in quota dirigenti deve essere sottoscritta dai Presidenti delle società, o loro delegati, rappresentanti

complessivamente non meno del 10% e non oltre il 30% dei voti assembleari attribuiti alle società. Per tutte le altre candidature non è richiesta nessuna sottoscrizione.

3. Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 35 - Elezione Cariche Federali

1. Per l'elezione del Presidente federale, dei presidenti regionali e dei presidenti provinciali è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto la citata parità di voti.
2. Per l'elezione del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti votano i delegati di tutte le categorie federali, mentre per il Consiglio Federale i delegati presenti votano esclusivamente per i candidati di ciascuna categoria e possono esprimere voti di preferenza per:
 - massimo 9 candidati dirigenti
 - massimo 3 candidati atleti
 - massimo 2 candidati tecnici

Per l'elezione dei consiglieri regionali e provinciali possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili.

Sono dichiarati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

TITOLO VI INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

Art. 36 - Requisiti Eleggibilità

1. Possono ricoprire cariche federali coloro che, maggiorenni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) essere tesserati alla FIDAL all'atto della presentazione delle candidature;
 - e) essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio quale atleta o tecnico.
2. Il requisito di cui alla precedente lettera d) non è richiesto, per i componenti del collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali di competenza.
3. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente Federale chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto al successivo comma 4.
E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza di almeno il 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum del 55% dovrà essere convocata, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva, una nuova assemblea straordinaria per l'elezione degli organi federali alla quale non sarà più candidabile il presidente uscente.
Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 36 bis comma 5 dello Statuto CONI.
5. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.
6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la Federazione, le Discipline Associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

7. Sono, infine, ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
8. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 37 - Incompatibilità

1. Le cariche di componenti gli Organi centrali e Periferici sono incompatibili con qualsiasi altra qualifica Federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Revisore dei Conti Regionale, di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
3. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente comma, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica elettiva verificatasi per ultima in ordine di tempo.
4. Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono.
- 5.

TITOLO VII ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 38 - Disposizioni Generali

1. Gli Organi di Giustizia costituiscono in ambito federale un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro Organo ed Organismo. Hanno competenza su tutto il territorio nazionale, garantiscono il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti federali, l'osservanza dei principi dell'ordinamento sportivo, l'esigenza della tutela del "fair play"; l'opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione.
2. La FIDAL garantisce il diritto di difesa, il diritto di impugnare tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusare il Giudicante, l'astensione del Giudice nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia e dal Regolamento di Giustizia, la possibilità di revisione del giudizio. Il condannato, inoltre, può chiedere la riabilitazione decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta e lo stesso abbia dato prova costante, in detto periodo, di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
3. L'Organo competente è la Commissione d'Appello Federale.

Art. 39 - Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia federale:

1.1 Corte Federale

La Corte Federale è composta da sette membri effettivi e da 2 supplenti esperti in materia Giuridico Sportiva; è nominata dal Consiglio Federale ed è competente, in via esclusiva a:

- a) Decidere in materia di interpretazione delle norme statutarie;
- b) Risolvere i conflitti tra Organi Federali;
- c) Decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali e relative deliberazioni presentate secondo quanto previsto dall'art. 27;
- d) Decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni e sui trasferimenti degli atleti.

La Corte Federale elegge nel proprio seno il Presidente e giudica a maggioranza.

1.2 Commissione di Appello Federale

La Commissione di Appello Federale, composta da cinque membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Federale, è competente a decidere:

- a) In secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione giudicante nazionale;
- b) In unico grado, sull'impugnazione delle delibere adottate dalle assemblee regionali provinciali, a condizione che il reclamo sia stato preannunziato per iscritto al Presidente dell'Assemblea seduta stante e fatto pervenire alla Segreteria Generale entro le 48 ore successive allo svolgimento dell'Assemblea.

- La commissione di Appello Federale elegge nel proprio seno il Presidente e giudica a maggioranza.
- 1.3 Commissione Giudicante Nazionale
La Commissione Giudicante Nazionale, composta da cinque membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Federale, è competente a decidere:
- In primo grado sui deferimenti inoltrati dalla Procura Federale;
 - In secondo grado, sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati in primo grado dal Giudice Unico Regionale.
- La Commissione Giudicante Nazionale elegge nel proprio seno il Presidente e giudica a maggioranza.
- 1.4 Procuratore Federale
Il Procuratore Federale, un suo sostituto e gli eventuali collaboratori sono nominati dal Consiglio Federale. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia.
In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati tramite la Segreteria Federale o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni, compie indagini preliminari a conclusione delle quali o formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare dinanzi agli Organi di Giustizia competenti, oppure provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere accusa in giudizio. In tal caso deve dare comunicazione riservata agli interessati.
- 1.5 Giudice Unico Regionale
Il Giudice Unico Regionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale. L'ufficio è composto da un titolare e da un supplente. E' competente a decidere, secondo le procedure e le modalità previste dal Regolamento di giustizia, su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche e a comportamenti e fatti avvenuti in ambito regionale, previo deferimento del Procuratore Federale.
- Gli Organi di Giustizia durano per un quadriennio olimpico con esclusione di revoca anticipata.
 - Il quorum costitutivo degli Organi Collegiali di giustizia è dato dal plenum dei componenti di ciascun Organo siano essi effettivi o supplenti.
 - I componenti di tutti gli organi di giustizia debbono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e non possono essere confermati nella carica per più di due mandati.

Art. 40 - Vincolo di Giustizia

- I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla legge n. 280 del 17 ottobre 2003. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli federali.

Art. 41 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale

- Gli affiliati ed i tesserati s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
- Il collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due di essi vengono nominati, uno ciascuno dalle parti, e provvedono quindi alla designazione del terzo membro quale presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte Federale, che dovrà provvedere anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora questo non vi abbia provveduto.
- Gli Arbitri decidono come amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel regolamento di giustizia. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 42- Camera di conciliazione

Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport di cui all'art. 12 del vigente Statuto CONI, con le modalità stabilite nello stesso e nel Regolamento di Giustizia della Federazione.

Art. 43 Procedimenti in materia di doping

1. Per i procedimenti in materia di doping , ferma restando la competenza del TAS, a norma del codice WADA, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.
2. Avverso i provvedimenti degli organi di giustizia federali è ammesso il ricorso al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello statuto CONI.

TITOLO VIII NORME GENERALI

Art. 44 Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti federali che contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da essa controllata.
2. Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicitaria, così come definite dallo Statuto CONI all'art. 23, la Federazione si conforma agli indirizzi e ai controlli del CONI
3. I regolamenti di giustizia e di lotta al doping e i regolamenti di attuazione dello statuto di carattere pubblicitario di cui all'art. 23.1 dello Statuto CONI sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 45 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica alla Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da un numero di società aventi diritto al voto e che assommino almeno 7000 voti o di tesserati aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà più uno dei tesserati votanti.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Nazionale Straordinaria.
3. Il Consiglio Federale può indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Nella convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà essere notificata almeno 30 giorni prima della data stabilita, deve essere riportato integralmente l'Ordine del Giorno delle proposte di modifica dello Statuto.
5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto occorrono, ai sensi dell'art.21 c.c., la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.

Art. 46 - Scioglimento FIDAL

Per deliberare lo scioglimento della FIDAL e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3 / 4 degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

TITOLO IX GESTIONE FINANZIARIA

Art. 47 -Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa della Federazione si svolge in base ad una programmazione annuale e secondo un preventivo finanziario allegato alla relazione programmatica annuale, deliberati dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.12 comma 2° lettera b) dello Statuto federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI e trasmesso al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 23 comma 2° dello Statuto CONI, entro il termine e con le modalità da quest'ultimo stabilite.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.

4. Il patrimonio della FIDAL è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'art. 28 dello Statuto.
6. La gestione delle attività amministrative è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI.

ART. 48

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore previa approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Allegato 1

Art. 20

Da 4 a 30 società	Consigli Regionali	6 consiglieri
Da 31 a 60 società	Consigli Regionali	da 6 a 8 consiglieri
Da 61 a 100 società	Consigli regionali	da 8 a 10 consiglieri
Da 101 a 130 società	Consigli Regionali	da 10 a 12 consiglieri
Da 131 a 150 società	Consigli regionali	da 12 a 14 consiglieri
Da 151 società affiliate e oltre	Consigli Regionali	da 14 a 18 consiglieri

Allegato 2

Art. 24

Da 3 a 20 società	Consigli Provinciali	3 consiglieri
Da 21 a 50 società	Consigli Provinciali	da 4 a 5 consiglieri
Da 51 e oltre	Consigli Provinciali	da 6 a 7 consiglieri